

REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per le calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Thailandia, il massimale individuale è fissato a 2 700 000 ECU; che, in data 14 febbraio 1989, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Thailandia, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Thailandia:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci |
|-----------------|------------|---|
| 10.0680 | 6404 | Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili |
| | 6405 90 10 | Altre calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.